

# Norme & Tributi

## Tar Campania

Tutela dell'ambiente allineata alle energie green —p.28

## Il 20 settembre

In agenda il convegno con gli esperti del Sole



**POSSIBILE ISCRIVERSI ALL'EVENTO**  
Speciale Telefisco 2023 si svolgerà il 20 settembre dalle 9 alle 13. Da alcuni giorni è possibile iscriversi all'evento. Per informazioni: [ilssole24ore.com/telefisco-settembre](http://ilssole24ore.com/telefisco-settembre)



# Definizione agevolata delle liti su tutti gli atti impositivi

## Tregua fiscale

Le Entrate si adeguano all'interpretazione delle Sezioni unite

Entro 20 giorni dall'accordo va versato il dovuto Il termine è il 30 settembre

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

L'accordo con l'ufficio, il pagamento integrale entro 20 giorni e il successivo deposito nel fascicolo della Cassazione: sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 21 di ieri in merito alla rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto nell'ambito della "tregua fiscale" anche la possibilità di rinunciare alle liti pendenti dinanzi alla Suprema Corte con il pagamento integrale dell'imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte ad un diciottesimo.

La convenienza di tale istituto, che si pone in alternativa con la definizione agevolata delle controversie pendenti, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in base al quale venga rideterminato il totale dovuto. In assenza, infatti, risulta più conveniente aderire alla definizione agevolata, atteso che non sono dovute

né sanzioni né interessi oltre all'imposta in misura piena.

La rinuncia agevolata può riguardare solo le controversie relative agli atti impositivi. In tale contesto, l'Agenzia nella circolare ha preso atto anche dell'orientamento della Cassazione sul punto (Sezioni unite 18298/2021), in base al quale rientrano tutti i provvedimenti che rechino una pretesa tributaria qualificata. Il documento di prassi supera così la precedente interpretazione che escludeva le cartelle di pagamento emesse in esito al controllo automatizzato perché costituenti atti meramente riscossivi.

Rimangono esclusi i dinieghi taciti o espressi di rimborso e le cartelle di pagamento o provvedimenti successivi ad atti impositivi regolarmente notificati. Affinché l'istituto sia conveniente per il contribuente, occorre raggiungere un accordo con l'ufficio volto a ridurre l'imponibile oggetto di controversia. La circolare sottolinea la necessità che sia valutata attentamente la situazione di fatto e di diritto di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre, quali la non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute, di Iva, indebita compensazione).

L'Agenzia evidenzia altresì che nell'ambito dell'accordo occorre regolare anche le spese di lite che possono anche essere compensate integralmente per tutti i gradi di giudizio.

È comunque necessario che l'accordo abbia ad oggetto la totalità delle

## PROBLEMI TECNICI SOGGEI

### CU nei cassetti fiscali sbagliati

Disguidi al servizio cassetto fiscale nella consultazione delle certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2022. La segnalazione arriva dall'Anc, l'Associazione nazionale commercialisti che con una nota fa presente che diversi colleghi hanno rilevato la presenza di CU non pertinenti nel cassetto fiscale dei propri clienti. In merito Sogei, attraverso un comunicato ha spiegato che nella giornata di martedì 25, per un problema tecnico temporaneo, il servizio "Cassetto Fiscale" consentiva la potenziale consultazione dei dati delle certificazioni uniche dell'anno di imposta 2022, relative a 49 soggetti, principalmente soggetti stranieri, a causa dell'attribuzione dello stesso codice fiscale a due o più persone che hanno nome, cognome e data di nascita identici (omocodia). Il problema tecnico, secondo Sogei, ha avuto in tutto una durata di 23 minuti, nell'intervallo orario compreso fra le 18:02 e le 18:25 e non ha interessato altri soggetti e dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pretese contenute nell'atto impositivo, non potendo essere solo parziale.

La circolare esclude poi l'applicazione dell'istituto alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni, in quanto il beneficio della riduzione a un diciottesimo di fatto risulterebbe in contrasto con la ratio della norma.

Resta comunque possibile definire una pluralità di atti anche con procedure differenti. In concreto quindi, sarà possibile aderire alla definizione agevolata "automatica" della controversia per alcuni atti oggetto di impugnazione mentre per altri, una volta raggiunto l'accordo con l'ufficio, rinunciare alla lite in Cassazione.

La norma prevede che, una volta sottoscritto l'accordo, il contribuente debba versare il dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni (ridotte ad un diciottesimo) entro 20 giorni. Possono essere scomputate le somme versate a titolo di iscrizione provvisoria in pendenza di giudizio.

La rinuncia agevolata va sottoscritta entro il 30 settembre 2023 e, secondo la circolare, anche il versamento del dovuto deve avvenire entro tale data e ciò, a prescindere che non siano ancora decorsi i 20 giorni dalla sottoscrizione.

Ai fini della formalizzazione della rinuncia è necessario un atto sottoscritto dalla parte e dal difensore che va depositato nel fascicolo, nel quale si richiama la relativa norma agevolativa. Tale deposito, secondo il documento di prassi, può avvenire anche in data successiva al 30 settembre 2023 a condizione, evidentemente, che non la causa non sia già stata discussa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

### Un prospetto standard per comunicare le aliquote Imu comunali

Publicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 luglio il decreto delle Finanze che istituisce il prospetto informatico obbligatorio per pubblicare le delibere Imu, a partire dall'anno d'imposta 2024. Se le delibere comunali non saranno trasmesse al ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) compilando tale nuovo prospetto, esse saranno del tutto inefficaci. Per il primo anno di vigenza dell'obbligo, il mancato utilizzo dell'applicativo (messo a disposizione sul portale del federalismo fiscale) comporterà l'applicazione delle aliquote Imu di base.

In base all'articolo 1, comma 756 della legge 160/2019, il potere dei Comuni di differenziare le aliquote Imu potrà essere esercitato solo all'interno delle fattispecie indicate nel decreto 7 luglio 2023 del Mef.

È inoltre previsto che le delibere sulle aliquote d'imposta, anche se non differenziate, devono essere trasmesse al ministero con la compilazione di un prospetto informatico, all'interno del quale devono essere selezionate le diverse aliquote deliberate.

Il provvedimento individua innanzitutto sei macro categorie di immobili, rappresentati da abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/9 (non esenti da Imu), fabbricati rurali strumentali, fabbricati di categoria catastale D, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati.

Si stabilisce inoltre che, all'interno di ciascuna di tali categorie, i Comuni possano introdurre delle ulteriori differenziazioni di aliquote solo scegliendole tra quelle elencate nell'allegato A al decreto.

Se si guarda all'allegato A, peraltro, ci si accorge che le facoltà di differenziazione sono molto numerose. Se si escludono le abitazioni principali di lusso, i fabbricati rurali strumentali, gli alloggi sociali e le case popolari, per i quali non sono previste ulteriori ipotesi di aliquote liberamente modulabili, per tutte le altre casistiche le diversificazioni possibili sono numerose. Si pensi per esempio agli immobili locati, per i quali è ammessa la facoltà di aliquote diverse a seconda del codice Ateco dell'inquilino. O ancora ai fabbricati di categoria D (ad esempio, alberghi, stabilimenti) per i quali è possibile adottare aliquote Imu in funzione, tra l'altro, della superficie dell'unità immobiliare o della collocazione urbana della stessa.

Si direbbe quindi che la principale funzione del decreto delle Finanze non sia tanto quella di limitare i poteri dei Comuni, quanto quella di istituire una procedura per l'acquisizione e la lettura facilitata degli atti comunali. Attualmente, infatti, gli operatori devono procurarsi e leggere con attenzione il contenuto delle delibere locali, che talvolta si esprimono in termini non facilmente decifrabili. Con l'entrata in vigore del decreto, invece, l'individuazione delle varie aliquote dovrebbe diventare più semplice.

—Luigi Lovecchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# La Svizzera esce dalla lista black list

## Cooperazione

Svizzera fuori definitivamente dalla black list. A sancirlo un decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il Dm dà così attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna

e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

Di fatto, la ricaduta pratica con decorrenza dall'anno d'imposta 2024 (ossia al periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto) comporta il venir meno dell'onere a carico del contribuente di dover dimostrare che il trasferimento non ha quelle caratteristiche che spingono il Fisco a dichiararlo fittizio. In pratica,

la Svizzera viene cancellata dalla lista del Dm 4 maggio 1999, che individua la black list delle persone fisiche. Provvedimento finalizzato a contrastare la fittizia emigrazione all'estero per finalità tributarie di residenti in Italia.

Tra l'altro la cancellazione della Svizzera dalla black list determinerà anche altri due effetti. Non scatterà, infatti, il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell'ob-

bligo del monitoraggio fiscale (ossia l'indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all'estero). Così come non scatterà più il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l'amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TRIBUNALE DI BARI**  
QUARTA SEZIONE CIVILE  
CONCORDATO PREVENTIVO N. 134-3/2022 R.G.  
ESTRATTO

I sottoscritti Avv. Francesco Saverio Costantino e Dott.ssa Mariangela Quatraro, nella qualità di Commissari Giudiziali del concordato n. 134-3/2022 r.g., visto il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo del 27 giugno 2023, che prevede sia data idonea pubblicità delle offerte irrevocabili di acquisto pervenute alla società ricorrente per i rami d'azienda di seguito descritti, rendono note le condizioni delle offerte e, preliminarmente, avvertono che:

- la presente pubblicità non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., né offerta ai sensi di alcuna delle definizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria");
- la presente pubblicità è diretta esclusivamente all'acquisizione di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91, co. 1°, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (di seguito "CCII"), in funzione delle determinazioni in merito all'avvio di una procedura competitiva, senza alcun obbligo di contrarre a carico della ricorrente e della procedura, né degli offerenti.

Premesso quanto sopra, i sottoscritti Commissari Giudiziali

**RENDONO NOTO**

Che, entro la data del 5 agosto 2023, sarà possibile trasmettere ai sottoscritti Commissari, ai seguenti indirizzi PEC [costantino.francescosaverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:costantino.francescosaverio@avvocatibari.legalmail.it) e [mariangela.quatraro@pec.it](mailto:mariangela.quatraro@pec.it):

- 1) Un'offerta concorrente e migliorativa rispetto a quella pervenuta per il "Ramo d'Azienda Italia", per il corrispettivo di € 7.000.000,00 specificando nell'oggetto "Trib. Bari - C.P. 134-3/2022 r.g. - Ramo d'Azienda Italia", i cui beni e rapporti sono specificati nell'avviso integrale e nei relativi allegati che potranno essere trasmessi su richiesta degli interessati;
- 2) Un'offerta concorrente e migliorativa rispetto a quella pervenuta per il "Ramo d'Azienda Albania", per il corrispettivo di € 120.000,00 specificando nell'oggetto "Trib. Bari - C.P. 134-3/2022 r.g. - Ramo d'Azienda Albania", i cui beni e rapporti sono specificati nell'avviso integrale e nei relativi allegati che potranno essere trasmessi su richiesta degli interessati.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

JESOLO (VE) - LOTTO 7: Via Alessandro Manzoni 6, ALBERGO a tre stelle denominato Astromare, piano S1-T-1-5. Albergo ad una stella denominato Manzoni, piano T-1-2-3. Abitazione, piano T, vani 7,5, sup. cat. mq 161. Magazzino, piano T, sup. cat. mq 42 - mq 40. Prezzo base Euro 2.985.525,00. Offerta minima Euro 2.239.143,75. Vendita senza incanto sincrona mista: 19/10/2023 ore 11:00 - VENEZIA - LOTTO 8: San Marco 4346, ABITAZIONE al primo piano avente accesso da Corte Coppo, vani 6,5, sup. cat. mq 113. Prezzo base Euro 550.875,00. Offerta minima Euro 413.156,25. Vendita senza incanto sincrona mista: 19/10/2023 ore 11:30 - LOTTO 9: San Marco 4654, ABITAZIONE al primo piano avente accesso da Ramo Coppo, vani 6, sup. cat. mq 111, con magazzino staccato al piano terra con accesso da Corte Coppo. Prezzo base Euro 572.812,50. Offerta minima Euro 429.609,38. Vendita senza incanto sincrona mista: 19/10/2023 ore 12:00 - Delegato Notaio Dalla Valle Albano tel. 041959944, vendita presso la sede dell'Associazione Notarile Procedure Esecutive Venezia, tel. 041/959944. R.G.E. N. 94/2022 + 95/2022. Siti internet [www.tribunale.veneziaministero.giustizia.it](http://www.tribunale.veneziaministero.giustizia.it), [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it), [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it) e [www.rivistaestegiudiziarie.it](http://www.rivistaestegiudiziarie.it).

**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**  
RGE 23/2021

Lotto 2: Vibo Valentia (VV) viale Affaccio 82, Unità immobiliare destinata a rivendita di veicoli al piano terra di un edificio a più livelli, composta da: locale di grandi dimensioni destinato all'esposizione dei veicoli in cui sono posti i due accessi indipendenti all'unità immobiliare, 2 locali destinati ad ufficio, locale wc, locale tecnico, ripostiglio. Prezzo Base Euro 648.000,00; offerta minima Euro 486.000,00. Modalità e partecipazione telematica sul sito: [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it). Delegato Avv. Defina Antonella tel. 3287660575. Vendita Telematica con modalità sincrona mista senza incanto: 22/09/2023 ore 11:30.

«Vendesi quota di partecipazione al capitale sociale (valore nominale 110.000,00 euro interamente sottoscritto e versato) di una Società operativa nel settore delle telecomunicazioni. La quota di partecipazione oggetto di vendita è pari al 70% del capitale sociale, il relativo valore, stimato da parte di un perito indipendente, riflette i valori dell'attivo (tra cui anche un immobile industriale) e del passivo patrimoniale della società partecipata, oltre al valore di avviamento che la medesima ha maturato nel corso di quasi 20 anni di continuità aziendale. Per poter esaminare più in dettaglio la perizia e le condizioni di vendita, contattare il numero 079/2858660. Per inviare manifestazioni di interesse e/o proposte di acquisto scrivere all'indirizzo pec [isn@pectvc.com](mailto:isn@pectvc.com)»

**VALORE24**  
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE.

SCOPRI DI PIÙ SU [VALORE24.COM](http://VALORE24.COM)

GRUPPO 24 ORE

**REPORT**

TUTTI I NUMERI DELLA FARMACEUTICA, SENZA CONTROINDICAZIONI

24 ORE RICERCHE E STUDI

**IL PHARMA IN CIFRE**

Trends - Analisi e previsioni Fatturato - Top player Outlook e Ceo agenda Operazioni M&A - Interviste Intelligenza Artificiale

[res24ore.com/farmaceutica](http://res24ore.com/farmaceutica)